



Istituto Superiore “Francesco Morano”

Via Circumvallazione Ovest – 80023 – L. tà P.co Verde

Caivano (NA) Tel. 0818343113 - Sito web: www.ismorano.edu.it

PEC: nais119003@pec.istruzione.it - C.F.:93056780633 – Codice Univoco: UFJV84

I.S. "FRANCESCO MORANO"
CAIVANO (NA)
Prot. 0001287 del 29/03/2022

VII-2 (Uscita)

Al Personale tutto

Al Dsga

Alla RSU

Oggetto: A.S. 2021/2022. Specifica in ordine all'allineamento anzianità economica per l'inquadramento della carriera ai fini giuridici ed economici

In riferimento all'oggetto e al fine di predisporre ogni azione a tutela della carriera del personale scolastico, si rende necessario informare tutti di quanto segue:

Con l'entrata in vigore del CCNL del 4/8/1995, gli inquadramenti economici, alla data del **31/12/1995**, hanno unificato, per il personale della scuola, le anzianità valide ai fini giuridici ed economiche con quelle valide ai soli fini economici e per le quali, in precedenza, davano diritto agli aumenti biennali nell'arco temporale delle progressioni economiche, stabilite dai decreti applicativi delle norme economiche del personale della scuola (**D.P.R. 271/81, D.P.R. 345/83, D.P.R. 209/87, D.P.R. 399/88**).

Il personale della scuola, destinatario di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1/1/1996 e che poteva vantare un servizio pre ruolo superiore ai 4 anni, **è stato inquadrato solo con l'anzianità giuridica ed economica** (primi 4 anni per intero e la restante parte in ragione dei 2/3, norma prevista dall'articolo 3 del D.L. 19/6/1970, n. 370, convertito in legge 26/7/1970, n. 576 e ribadita dall'articolo 485 del D.Lgs 297/94), **lasciando** in sospeso la restante parte economica (1/3) che, in passato, facevano maturare i citati aumenti biennali.

Il passaggio dalla norma legislativa a quella contrattuale è stata anche approfondita dal M.I., già M.I.U.R., con la circolare applicativa n. 595 del 20/9/1996, con la quale si confermava la vigenza dell'articolo 4, comma 3 del D.P.R. 399/88.

Successivamente alla predetta nota, lo stesso Ministero, con nota telegrafica, specificava che le progressioni relative agli inquadramenti economici del personale della scuola, sarebbero stati aggiornati in automatico dal sistema delle ex direzioni provinciali del Tesoro.

Con il passare degli anni e con le riconosciute problematiche dei sistemi informativi SIDI e del conseguente passaggio di competenza dell'applicazione dei trattamenti economici alle attuali ragionerie territoriali dello Stato, sembra che l'applicazione della norma citata dell'articolo 4, comma 3 non venga presa in considerazione dai sistemi e si rischia, certamente, di perdere il

conto delle date in cui avviene l'unificazione delle tue anzianità, con possibili conseguenze negative, alla luce dei termini prescrittivi imposti dal MEF - Dipartimento della Ragioneria dello Stato – **con la circolare n. 6 del 6/10/2017**, inerente agli arretrati dovuti al personale della scuola a seguito dell'emanazione del decreto d'inquadramento e nei quali è riconosciuto legittimamente un'anzianità pre ruolo superiore **ai 4 anni**. La norma in questione prevede che al personale del comparto scuola, l'anzianità economica è interamente valida ai fini del passaggio alle successive posizioni stipendiali al compimento di:

- Anni 16 per i docenti laureati delle scuole secondarie superiori;
- anni 18 per i coordinatori amministrativi, ora Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, per i docenti della scuola materna, ora infanzia e primaria, per i docenti della scuola media di primo grado e per gli insegnanti ITP delle scuole secondarie superiori;
- anni 20 per il personale ausiliario e collaboratore amministrativo e tecnico, ora collaboratore scolastico e assistente amministrativo e tecnico.

Tanto descritto, al fine di circoscrivere questo problema e alla luce anche di qualche intervento di specifiche ragionerie territoriali (vedi ad esempio la nota 80036 della RTS di Napoli del 12/5/2011), si invita il personale in servizio, destinatario di un contratto a tempo indeterminato, con decorrenza **1/1/1996** e con un'anzianità di **pre ruolo superiore ad anni 4**, a produrre un'apposita istanza per interrompere i predetti termini prescrittivi. La scrivente provvederà ad emanare un apposito decreto integrativo al vecchio inquadramento originario trasmettendolo alla competente RTS per la conseguente applicazione.

Tanto si doveva

Si allega modulo di istanza per gli interessati e gli aventi diritto

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.ssa Eugenia Carfora
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993